



# COMUNE DI MONTICIANO

Provincia di Siena

-----  
Medaglia d'Oro al Merito Civile  
Monticiano 1943 – 1945

## COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 47 DEL 29/12/2020

### OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2020

L'anno duemilaventi il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 17:25, in presenza nel rispetto delle misure anti Covid-19, si è riunito il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	COLOZZA MAURIZIO	Si	
Consigliere	PETRINI ROBERTO	Si	
Consigliere	GIORGINI MIRCKO	Si	
Consigliere	SERRAGLI ALESSIO		Si
Consigliere	GANOZZI LUCIA	Si	
Consigliere	ORLANDI ELENA	Si	
Consigliere	ZEDDA MANUELA		Si
Consigliere	RADDAVERO CARLA	Si	
Consigliere	CAPACCIONI STEFANIA	Si	
Consigliere	PETRINI FRANCESCO	Si	
Consigliere	BORGIA MASSIMILIANO	Si	

Totale Presenti: **9**

Totale Assenti: **2**

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale Dr. **MARTELLI ANDREA** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **COLOZZA MAURIZIO** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

### Entra il Vice Sindaco Serragli alle ore 17,29 nel corso delle comunicazioni del Sindaco

Sindaco: è praticamente quello dell'anno precedente.

Assessore Ganozzi: non incide sulla tariffa perché abbiamo confermato quelle del 2019. ARERA ha introdotto un nuovo metodo di tariffazione. L'ATO ha dimostrato di essere dalla parte dei Comuni. Entro marzo 2021 ci sarà il PEF 2021. ATO presenterà una bozza entro marzo che noi integreremo con i nostri dati. Si prevede che passando dal 48 al 74% di differenziata potrebbe esserci un abbattimento della tariffa. Chiederò che venga applicata anche sul territorio la tariffazione puntuale. Da noi sarebbe semplice e realizzabile con pochissimo dispendio. La qualità dei rifiuti differenziati non è la stessa tra prossimità e porta a porta, in quanto quest'ultima è maggiore, quindi proporrò di inserire il porta a porta a Scalvaia. Rimarrà solo lesa che però è una situazione più complicata per le 2° case.

Cons. Borgia: bene questi risultati che tolgono Monticiano dagli ultimi posti. I cassonetti per l'indifferenziata per le 2° case vanno però rimessi. Mettiamo dei cassonetti nascosti, anche perché i proprietari delle 2° case vanno coccolati.

Assessore Ganozzi: SEI Toscana dice che il metodo di raccolta è questo.

Esito votazione:

favorevole la maggioranza, astenuta la minoranza

I.E.: stesso esito

## IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 1 comma 738 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (Legge di Bilancio 2020) ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'art. 1 comma 639 della legge n. 147/2013 è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 del 22/09/2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento disciplinante la TARI e successive modifiche ed integrazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 27/03/2019, esecutiva ai sensi di legge, ad oggetto: "Approvazione Piano Finanziario e Tariffe TARI (tributo servizio rifiuti) anno 2019", si è provveduto ad approvare il Piano Finanziario TARI e le relative tariffe per l'anno 2019;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1 commi 527-528 della Legge n. 205/2017 ha attribuito all'ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente) diverse funzioni in materia di regolazione e controllo nell'ambito del servizio di gestione rifiuti;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443 del 31 ottobre 2019 sono stati definiti i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il periodo 2018-2021 ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- l'art. 6 della predetta delibera stabilisce la nuova procedura di predisposizione, validazione ed approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, stabilendo che quest'ultima debba avvenire da parte di ARERA;
- con deliberazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 444 del 31 ottobre 2019 avente ad oggetto la "Disposizioni in materia di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati", sono stati stabiliti gli elementi informativi minimi garantiti per gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti, gli obblighi di trasparenza tramite i siti internet di tutti i soggetti interessati, i contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione, nonché gli obblighi in materia di comunicazione agli utenti, stabilendone la decorrenza dal 1° aprile 2020;
- il comma 660 Legge 27 dicembre 2013, n. 147 stabilisce che il Comune può deliberare, con regolamento

di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;

- il comma 5 dell' articolo 107 del dl 18/2020 ha poi previsto che "I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021";

VISTO l'art. 15 bis del D.L. 30 aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, contenente disposizioni concernenti l'efficacia delle deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali, ai sensi del cui disposto *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente."*;

RICHIAMATO l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita: *"I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021."*

VISTA la delibera ARERA n. 158/2020 di *"adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19"* che ha definito un meccanismo obbligatorio di riduzione del prelievo da riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell'emergenza;

#### RITENUTO CHE:

- con deliberazione di C.C. n. 24 del 29/9/2020 si è stabilito di confermare, anche per l'anno 2020, le tariffe TARI già adottate con la deliberazione Consiglio Comunale n. 12 del 27/3/2019 per l'anno 2019, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 e di costi determinati per l'anno 2019 sarà ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021
- con deliberazione di C.C. n. 21 del 29/7/2020 è stata stabilita una riduzione Tari per € 17.900,0, applicando una agevolazione a favore delle attività economiche e commerciali e di tutte le utenze non domestiche, per i tre mesi di chiusura sia sulla parte fissa che su quella variabile;

VISTO lo schema di Piano economico finanziario (PEF) del servizio di gestione dei

rifiuti urbani per l'anno 2020, predisposto ai sensi della citata deliberazione dell'ARERA al soggetto gestore, acquisito agli atti ed integrato con le voci inserite direttamente dal Comune, relativamente ai costi riferiti alle attività attinenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO che il piano finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e che risultano presenti in particolare i documenti di cui all'art. 6 della deliberazione dell'ARERA 443/2019/R/rif e più precisamente:

- la dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- la relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

DATO ATTO che nella relazione illustrativa al Piano Finanziario sono stati indicati i valori dei parametri la cui determinazione è rimessa all'Ente territorialmente competente

DATO ATTO che si è proceduto con esito favorevole alla validazione del suddetto piano finanziario,

RAVVISATA, pertanto, la necessità di provvedere all'approvazione formale del suddetto Piano finanziario e dei relativi allegati che costituiscono il necessario presupposto per il corretto svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti e per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), nonché di trasmettere gli stessi all'ARERA, ai fini della successiva approvazione, come previsto dall'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019;

RITENUTO procedere all'approvazione del PEF suddetto stabilendo che le tariffe da esso derivanti avranno effetto per eventuali conguagli sulle annualità 2021-2023;

ACQUISITI sulla proposta di deliberazione i seguenti pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell'art 49, comma 1 del TUEL, così come sostituito dall'art 3, comma 1 lett.b) del D.L. n.174/2012 convertito con legge n. 213/2012:

- parere del Revisore dei Conti;
- parere favorevole, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espresso ai sensi dell'art. 49, comma1, del D.Lgs 267/2000;

Con votazione espressa come segue resa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Capaccioni Stefania, Petrini Francesco e Borgia Massimiliano)

## DELIBERA

1. di confermare, per l'anno 2020, le tariffe della TARI già adottate per l'anno 2019 con deliberazione del C.C. n. 12 del 27/3/2019, in applicazione di quanto stabilito dall'art.107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020,n.18, come riportate nel prospetto allegato;
2. di approvare il piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, stabilendo di ripartire in tre anni, ad decorrere dal 2021, l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi

determinati dall'applicazione delle tariffe 2019;

3. di dare atto che sull'importo del tributo sui rifiuti si applica il tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 9 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n. 5804, aliquota deliberata dalla Provincia;
4. di dare atto che ai sensi dell'art.58 quinquies del D.L.n.124/2019 che modifica parzialmente l'allegato 1 del regolamento approvato con D.P.R.27aprile1999, n.158 disponendo che gli studi professionali seguano l'imponibilità delle **"banche e d' istituti di credito"**;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1,comma3, del D.Lgs.360/98 secondo quanto previsto all'art.13,comma15 del D.Lgs .6 dicembre 2011, n.201, come modificato dal D.L.30aprile2019, n.34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art.13;

Successivamente con votazione espressa come segue resa per alzata di mano:

Presenti n. 10

Favorevoli n. 7

Astenuti n. 3 (Capaccioni Stefania, Petrini Francesco e Borgia Massimiliano)

#### **DICHIARA**

il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del T.U.E.L. n. 267/2000.

---

## PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2020

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 49, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Monticiano,

**Responsabile AREA FINANZIARIA**

D'ANGELO ROSSELLA

---

### ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Monticiano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

---

## PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

**Oggetto:** APPROVAZIONE DEL PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER TARI 2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario, **D'ANGELO ROSSELLA** per quanto concerne il parere in ordine alla regolarità contabile, prescritto dall'art.49 comma 1 e 151 comma 4 del D.Lgs n. 267/2000, e del vigente Regolamento per i controlli interni, ha espresso il seguente parere **Favorevole**

Il Responsabile del Servizio Finanziario  
D'ANGELO ROSSELLA

---

### ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente

originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Monticiano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.

ATS Prot. in arrivo N.0001387 del 02-03-2021

**Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:**

<b>IL PRESIDENTE COLOZZA MAURIZIO</b>	<b>IL SEGRETARIO MARTELLI ANDREA</b>
---	--

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile, per cui la stessa è divenuta esecutiva in data 29/12/2020 (art. 134, comma 4 D.Lgs. 267/2000)

**Il Segretario Comunale  
Dr. MARTELLI ANDREA**

---

**ORIGINALE IN FORMATO ELETTRONICO CON FIRMA DIGITALE**

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ. mod. ed int. (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente originale elettronico è conservato nella banca dati del Comune di Monticiano ai sensi dell'art. 3bis e dell'art. 22 del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e succ.mod. ed int.